

LABA

LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI RIMINI

Regolamento della Consulta degli Studenti

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DI LABA (LIBERA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI) RIMINI
DIREZIONE – CONSULTA DEGLI STUDENTI

Regolamento della Consulta degli Studenti di LABA (Libera Accademia di Belle Arti) Rimini

ART. 1 Natura giuridica

1) La Consulta degli Studenti (di seguito denominata Consulta) è un organo istituzionale di LABA Rimini (di seguito denominata Accademia) costituita da rappresentanti degli studenti eletti ai sensi dell'art.12 del D.P.R. n.132/2003.

2) La Consulta è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Accademia ed è suo compito inviare proposte e interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda i servizi per gli studenti, l'attività e l'organizzazione didattica.

3) La Consulta è un organo apolitico e aconfessionale di rappresentanza degli studenti: ogni membro della Consulta rappresenta tutti gli studenti senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di orientamento sessuale, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

4) La Consulta è autonoma, autogestita e libera nelle sue decisioni e nell'espressione delle stesse, agisce nel rispetto della Legge Italiana e dei seguenti valori: spirito di gruppo, lealtà nelle relazioni, onestà e trasparenza nelle comunicazioni e rispetto delle differenze.

ART. 2 Funzioni

1) La Consulta esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo relativamente alla tutela degli interessi e ai diritti degli studenti. Nello specifico deve essere consultata dagli organi direttivi dell'Accademia:

- sulla qualità dei servizi offerti agli studenti e sulle eventuali modifiche,
- su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio,
- sull'organizzazione didattica e logistica delle strutture,
- sull'applicazione di sanzioni disciplinari adeguate alla gravità dei comportamenti degli studenti.

Dal proprio canto la Consulta indirizza richieste e formula proposte per quanto concerne:

- problematiche inerenti la didattica e lo svolgimento delle lezioni,
- servizi per gli studenti,
- questioni relative al diritto allo studio e alla mobilità internazionale,
- attività e manifestazioni culturali promosse dall'Accademia,
- iniziative per le attività e i servizi formativi o informativi a favore degli studenti.

2) La Consulta fornisce assistenza agli studenti e promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra studenti e docenti, anche attraverso l'organizzazione di attività parallele, promuovendo e proponendo progetti degli studenti.

3) La Consulta si riunisce periodicamente, almeno 2 volte all'anno, in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'Accademia. Delle riunioni viene redatto un verbale custodito presso la Direzione dell'Accademia.

4) La Consulta riferisce al Direttore dell'Accademia su tutte le attività da essa svolte e messe a verbale, in modo tale da garantire una costante, presente e incisiva relazione proficua ai fini della corretta interazione con gli organi istituzionali.

ART. 3 Composizione della Consulta e durata

1) L'elezione dei membri della Consulta viene indetta dalla Direzione dell'Accademia. L'elezione, la cui durata è di 1 giorno, avviene mediante la compilazione di schede fornita dalla Segreteria generale sulle quali vengono scritti i nomi degli studenti. Le schede vengono depositate all'interno di urne fornite dalla Segreteria generale. Lo spoglio viene effettuato dalla Consulta uscente alla presenza e validato dalla Direzione dell'Accademia. La nomina è conseguente ai risultati delle elezioni che devono individuare n. 3 membri.

2) I membri della Consulta sono eletti da tutti gli studenti iscritti a tutti i corsi e a tutte le annualità dell'Accademia.

3) La Consulta è composta da studenti eletti ogni tre anni dagli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo. Come prevede il D.P.R. n.132/2003, in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti.

4) Ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Il mandato triennale di ogni membro della Consulta può decadere per:

- cessazione della carica,
- completamento del percorso di studi in data antecedente al mandato stesso,
- per rinuncia spontanea alla carica,
- inadempienza ai propri doveri rilevata dalla Consulta degli studenti,
- assenza ingiustificata per più di 3 volte consecutive alle adunanze della Consulta,

ART. 4 Il Rappresentante della Consulta

1) Indicato dai membri della Consulta, il Rappresentante è il riferimento dell'organo e rimane in carica per la durata del mandato della Consulta.

2) L'incarico di Rappresentante ha validità triennale.

3) Si fa garante dei documenti protocollati e della correttezza dei verbali, vigila sul corretto funzionamento della Consulta e sul rispetto del regolamento rispondendone direttamente al Direttore.

4) Il Rappresentante convoca le riunioni della Consulta almeno due volte durante l'anno accademico e le presiede fissando l'ordine del giorno.

5) Il Rappresentante ha il diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta, nel caso di parità nelle votazioni, il voto del Rappresentante risulta determinante.

6) Il Rappresentante al termine del suo mandato rimane in carica sino alla composizione della nuova Consulta, al fine di garantire il termine esecutivo dei progetti proposti dalla Consulta uscente.

7) Può decadere dall'incarico per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica, in seguito a sfiducia motivata della Consulta, per assenze prolungate e ingiustificate, per gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri.

8) In caso di decadimento la carica viene assunta dal membro attivo della Consulta che ha ricevuto più voti in sede di elezione della Consulta.

ART. 5 Verbali

1) Per ogni seduta della Consulta viene redatto il verbale.

2) Nel verbale devono figurare: la data, l'ordine del giorno, il numero dei membri presenti, una sommaria relazione di quanto deciso durante la riunione, riferimenti agli atti e ai documenti considerati. I verbali vengono sottoscritti dai membri della Consulta.

3) I verbali delle riunioni della Consulta sono pubblicati nell'area riservata del sito.

4) La Consulta deve trasmettere al Direttore dell'Accademia i verbali delle riunioni e aggiornarlo sulla propria attività in modo da garantire una costante, presente e incisiva relazione e collaborazione.

5) Viene istituita una casella di posta elettronica della Consulta.